

N. 00368/2009 REG.SEN.
N. 01240/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2008, proposto da:
Abdelhadi Mahih, rappresentato e difeso dall'avv. Calogero La Verde, presso il
quale è elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 82;

contro

Ministero dell'interno;
Questura di Torino;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento del Questore della Provincia di Torino prot. n. 347/2008,
notificato in data 29/7/2008, e avverso gli atti ad esso connessi, antecedenti e
susseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda cautelare proposta in via incidentale dal ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21/1/2009 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto ritualmente notificato all'intimata Amministrazione dell'interno in data 23 settembre 2008, il ricorrente, cittadino marocchino, contesta la legittimità del provvedimento in data 22 maggio 2008, notificato all'interessato il 29 luglio 2008, con cui il Questore di Torino ha respinto l'istanza di rinnovo (e non di rilascio, come impropriamente si esprime il provvedimento impugnato) del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dallo straniero il 21 marzo 2007.

L'atto lesivo, con cui lo straniero è stato anche invitato ad abbandonare il territorio nazionale entro quindici giorni dalla notifica, è motivato con riferimento a due sentenze di condanna per reati inerenti gli stupefacenti nonché ad altri procedimenti penali, relativi alle medesime tipologie di reati, tuttora pendenti a carico dell'attuale ricorrente.

Su tali precedenti penali, l'amministrazione fonda un giudizio di pericolosità sociale del prevenuto e dispone il rigetto della sua istanza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Avverso detto provvedimento, l'interessato deduce, con l'atto introduttivo del giudizio, un motivo di gravame formalmente unico – “Violazione di legge; eccesso di potere; carenza di motivazione; ingiustizia manifesta” - sulla scorta del quale insta conclusivamente per l'annullamento del provvedimento medesimo, previa sospensione dell'esecuzione.

Con ordinanza collegiale n. 881 del 31 ottobre 2008, sono stati chiesti chiarimenti documentati in ordine al ricorso, con particolare riferimento al ricongiungimento familiare che, secondo quanto affermato nel ricorso, sarebbe stato esercitato dallo straniero.

L'ordinanza è stata inesattamente ottemperata dalla Questura di Torino che, in data 16 dicembre 2008, ha depositato agli atti del giudizio un rapporto informativo in cui si illustrano le ragioni giuridiche della contestata determinazione negativa, ma non ci si sofferma su quanto richiesto dal Collegio né si fornisce documentazione al riguardo.

Ha fatto seguito il deposito di una breve memoria difensiva del ricorrente.

Chiamato all'udienza camerale del 21 gennaio 2009, infine, il ricorso è stato ritenuto per la decisione immediata, atteso che gli elementi in atti consentivano comunque di definire il merito del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Il nucleo delle censure di legittimità dedotte dal ricorrente fa riferimento all'omessa considerazione, da parte dell'amministrazione emittente, del suo status di soggetto che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, donde il denunciato vizio di eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.

Secondo l'argomentazione difensiva, una più attenta considerazione dell'accennato status, infatti, avrebbe imposto all'amministrazione di soffermarsi sulle condizioni soggettive del richiedente, anziché far discendere automaticamente il rigetto dell'istanza dall'accertamento delle condanne penali esistenti a suo carico.

Il rilievo è fondato.

In punto di fatto, va preliminarmente rilevato che il ricorrente afferma di aver esercitato, nel 2003, il ricongiungimento con la moglie e di convivere attualmente con il coniuge e la figlia minore.

Le affermazioni del ricorrente sono assistite da un principio di prova, rappresentato dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Nichelino in data 14 aprile 2008 che conferma l'asserita composizione del suo nucleo familiare.

Posto che l'amministrazione, nonostante la specifica richiesta di chiarimenti formulata dal Collegio, non ha smentito la circostanza relativa all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, la stessa deve ritenersi sufficientemente comprovata.

Ciò premesso, si rileva che, in via di principio, la vigente normativa in materia di stranieri configura la condizione di pericolosità del soggetto interessato a permanere nel territorio nazionale ovvero l'esistenza di condanne a suo carico per reati inerenti gli stupefacenti quali condizioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.

Deve farsi riferimento, in tal senso, al combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.

Nel caso del soggetto che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, però, trova applicazione il secondo alinea del citato articolo 5, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.

Tale disposizione prevede che "nell'adottare il provvedimento di (rifiuto del rilascio, di revoca o di) diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello

straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29), si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale".

Equivale a dire che, nel particolare caso dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, la normativa di estrazione comunitaria scioglie l'amministrazione dal vincolo, operante nella generalità dei casi, di denegare il rinnovo del titolo di soggiorno in presenza di condanne per gravi reati.

In tale ipotesi, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno costituirà, invece, l'esito di una scelta discrezionale ai fini della quale l'amministrazione è chiamata a ponderare, da un lato, la gravità del reato cui si riferisce la condanna e il connesso interesse pubblico a che sia precluso il soggiorno in Italia allo straniero che se ne è reso responsabile e, dall'altro, il contrapposto interesse del privato a permanere sul territorio nazionale.

La valutazione dell'interesse privato deve essere condotta alla luce di tutti gli elementi menzionati dal novellato articolo 5 (vincoli familiari dell'interessato, eventuali legami con il Paese di origine e, per lo straniero già presente in Italia, durata del suo soggiorno nel territorio nazionale) la cui ponderazione, nel caso di provvedimento negativo, deve essere fatta constare con una motivazione articolata che non si limiti a constatare la condanna penale, ma anche le ragioni per cui le eventuali circostanze favorevoli al richiedente soccombono a fronte dell'accennato interesse pubblico.

Nel caso di specie, nonostante il ricorrente risieda regolarmente in Italia dal 1990 e formi uno stabile nucleo familiare con la moglie e la figlia minore, l'amministrazione ha disatteso l'onere motivazionale posto dalla legge, essendosi limitata a prendere atto dei precedenti penali del richiedente e della sua condizione di pericolosità sociale, ma omettendo del tutto di rendere conto delle sue condizioni personali e familiari.

I riferimenti, contenuti nella parte motiva dell'atto impugnato, alle reazioni spontanee dei cittadini allarmati per le dimensioni assunte dallo spaccio di stupefacenti, non sono incongrui e ben potrebbero essere valorizzati ai fini del decidere, ma non valgono di per sé a sanare le illustrate carenze che inficiano la legittimità dell'atto.

Il ricorso, in conclusione è fondato e deve essere accolto.

Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe con sentenza succintamente motivata, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21/1/2009 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO